

Progetto cofinanziato da



UNIONE
EUROPEA



MINISTERO
DELL'INTERNO

FONDO ASILO, MIGRAZIONE ED INTEGRAZIONE FAMI 2014 – 2020

Obiettivo Specifico 2, Integrazione / Migrazione legale

Obiettivo nazionale 3. Capacity building - lett. j) Governance dei servizi

*Gestire l'accoglienza, formare i
territori*

Valeria Ferraris
Il diritto alla casa



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TORINO

Presentazione

Questa breve presentazione illustra

- 1. in che termini si può ritenere esistente un diritto alla casa.**
- 2. quale diritti ha lo straniero in Italia**
- 3. quali sono le regole per l'accesso agli alloggi di Edilizia Residenziale pubblica**

Il diritto all'abitazione

Il diritto all'abitazione viene riconosciuto a livello internazionale anche quale veicolo di protezione della famiglia.

La **Costituzione** non riconosce esplicitamente il diritto alla casa.

Ma la dottrina e la giurisprudenza hanno riconosciuto:

1. l'esistenza di un dovere collettivo di impedire che le persone possano rimanere prive di abitazione;
2. l'esistenza di un diritto sociale all'abitazione tra i diritti inviolabili dell'uomo garantiti dall'art. 2 Cost.

L'art. 25 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo

riconosce che ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute ed il benessere proprio e della propria famiglia, con particolare riguardo al diritto all'abitazione.

La Corte Costituzionale (Sentenza 49/1987; Sent. 217 e 404/1988)

riconosce il diritto alla casa come connotativo della forma costituzionale dello Stato sociale perché l'averne una casa è certamente uno degli argini principali alla povertà e all'esclusione

Come si cerca di rendere effettivo il diritto alla casa ?

Attraverso:


1

l'edilizia residenziale pubblica come sistema attraverso cui lo Stato provvede a costruire delle case e ad assegnarle a chi ne ha bisogno sulla base di requisiti reddituali e famigliari

2

il supporto e la tutela della parte debole del rapporto contrattuale di **locazione**

L'accesso degli stranieri alla casa: la prima accoglienza



Regioni ed Enti locali provvedono all'accesso alla prima e seconda accoglienza per gli "stranieri regolarmente soggiornanti per motivi diversi dal turismo, che siano temporaneamente impossibilitati a provvedere autonomamente alle proprie esigenze alloggiative e di sussistenza", per il tempo strettamente necessario al raggiungimento dell'autonomia personale

Norme di riferimento

Articolo 40, commi 1-3
D.lgs. 286/1008

L'accesso degli stranieri alla casa: gli alloggi sociali

È prevista la possibilità di una sistemazione abitativa più stabile e soddisfacente rispetto ai centri di accoglienza, anche se sempre di natura temporanea.



Gli alloggi sociali, collettivi o privati sono “strutture alloggiative, prevalentemente organizzate in forma di pensionato, aperte ad italiani e stranieri, finalizzate ad offrire una sistemazione alloggiativa dignitosa a pagamento, secondo quote calmierate, nell'attesa del reperimento di un alloggio ordinario in via definitiva”.

Norme di riferimento

Articolo 40, comma 4 D.lgs. 286/1008

L'accesso degli stranieri alla casa:

l'edilizia residenziale pubblica e i contributi alla locazione

Gli stranieri hanno diritto di accedere, **in condizioni di parità** con i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e a tutte le forme di sostegno per l'accesso alla locazione privata o all'acquisto della prima casa.

Norme di riferimento

Articolo 40, comma 6
D.lgs. 286/1008

L'accesso degli stranieri alla casa: l'edilizia residenziale pubblica e i contributi alla locazione

La condizione di parità è prevista



1

per gli stranieri titolari del permesso UE lungo soggiornanti, per chi risulta in possesso di un permesso di soggiorno almeno biennale ed esercita una regolare attività di lavoro subordinato o autonomo ed infine per i titolari dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria.

2

Per l'accesso ai contributi integrativi alla locazione lo straniero deve possedere il certificato storico di residenza da almeno dieci anni in Italia o da almeno cinque anni nella stessa regione.

Norme di riferimento

Articolo 40, comma 6
D.lgs. 286/1008

Art. 29 co. 3 *ter* d.lgs. 19
novembre 2007, n. 251

Art. 11 comma 13 legge 9
dicembre 1998, n. 431

La Corte di Giustizia ha stabilito

che non si può trattare il titolare di permesso UE di lungo periodo in modo diverso dal cittadino italiano.

Il caso riguardava un cittadino albanese titolare di un permesso di soggiorno di lungo periodo, residente e stabilmente occupato nella provincia di Bolzano a cui era stato negato il rinnovo del sussidio per l'alloggio a causa dell'esaurimento degli stanziamenti destinati alle provvidenze sociali in favore dei cittadini di Paesi terzi.

La Corte di Giustizia

Decisione

Kamberaj c. Istituto per l'Edilizia Sociale della Provincia Autonoma di Bolzano, Causa C-571/10 del 24 aprile 2012

I requisiti di accesso all'edilizia residenziale pubblica

L'edilizia residenziale pubblica è materia di competenza regionale



sono le Regioni a disciplinare con legge le modalità di assegnazione, i punteggi, il canone di locazione, la decadenza e tutto quanto indispensabile per una corretta gestione dell'edilizia residenziale pubblica ma sono vincolate al rispetto del principio della parità di trattamento con i cittadini italiani

I requisiti di accesso all'edilizia residenziale pubblica

Le leggi regionali sull'edilizia residenziale pubblica si presentano fortemente variegate.

Alcune regioni si sono limitate a trascrivere la disciplina dell'art. 40 d.lgs 286/1998.

Altre invece hanno introdotto requisiti volti a limitare l'accesso degli stranieri, in genere attraverso la richiesta di un numero minimo di anni di residenza o di anni di svolgimento di attività lavorativa nella Regione.

I requisiti di accesso all'edilizia residenziale pubblica: la discriminazione indiretta

La legge del Friuli Venezia Giulia e della Valle d'Aosta richiedevano la residenza continuativa rispettivamente per 2 e 8 anni sia agli italiani che agli stranieri.

La Corte ha chiarito che possono essere previsti requisiti aggiuntivi - anche al fine di conciliare la massima fruibilità dei benefici previsti con la limitatezza delle risorse finanziarie disponibili - ma il requisito deve essere contenuto entro limiti non palesemente arbitrari e irragionevoli.



Legittima la legge del Friuli Venezia Giulia - anche al fine di conciliare la massima fruibilità dei benefici previsti con la limitatezza delle risorse finanziarie disponibili - che prevedeva 2 anni di residenza continuativa



Illegittima quella della Valle d'Aosta, considerando la residenza di otto anni sul territorio regionale non rispondente al criterio di proporzionalità.

La Corte Costituzionale

Si è pronunciata sulla sulla legislazione regionale del Friuli Venezia Giulia, della Valle d'Aosta e della Liguria che avevano previsto requisiti aggiuntivi.

Sentenza n. 222 del 2013
Sentenza n. 168 del 2014
Sentenza n. 106 del 2018

I requisiti di accesso all'edilizia residenziale pubblica: la discriminazione indiretta

La legge della Regione Liguria richiedeva il requisito della residenza sul territorio nazionale e non necessariamente in Liguria di 10 anni soltanto agli stranieri. .

La Corte ha affermato che è discriminatorio prevedere un requisito soltanto per i cittadini di Paesi Terzi, ribadendo inoltre l'assoluta irragionevolezza della richiesta di 10 anni di residenza.

La Corte Costituzionale

Si è pronunciata sulla sulla legislazione regionale del Friuli Venezia Giulia, della Valle d'Aosta e della Liguria che avevano previsto requisiti aggiuntivi.

Sentenza n. 222 del 2013
Sentenza n. 168 del 2014
Sentenza n. 106 del 2018